



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 131 ANNO 2015 DEL 11-03-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 59

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888010446384 (CONSIP 5), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI €. 531,59 (SCADENZA 24/04/2015) A SALDO FATTURA N. 7X00040117 – CIG CONVENZIONE 0436513DE8 – CIG DERIVATO 2163135378.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con la Deliberazione Presidenziale n.3 del 6/5/2004, ratificata con la Delibera Consiliare n.85 del 19/05/04, al fine di consentire una rapida comunicazione tra la Presidenza, i dipendenti ed i pubblici uffici interagenti, si stabiliva di realizzare una “rete di fonia aziendale”, si approvava il relativo regolamento d’uso e si dava atto che l’offerta più vantaggiosa risultava essere quella della VODAFONE OMNITEL – piano di telefonia Euro-Ram;

- con successiva delibera consiliare n. 93 del 28/06/04, nel prendere atto che la ditta VODAFONE non aveva fornito il sistema secondo le modalità e le condizioni di cui al preventivo anzicennato, (cfr. richiesta di pagamento della tassa concessione governativa dichiarata esente in sede di preventivo), si dava mandato, fermo il resto, alla Presidenza di disporre quanto utile e necessario per il perfezionamento della rete di fonia aziendale con altro fornitore;

- risulta quindi sottoscritto, in data 01/09/04, con la TIM il contratto n. 999000510839 la cui scadenza risulta essere il 31/08/08 per effetto del rinnovo tacito, contrattualmente previsto di ulteriori mesi dodici più dodici rispetto alla sua iniziale scadenza che risultava essere il 30/08/2006;

- con DD/SEF n. 102/08 si autorizzava l’Economo a disdettare il contratto n. 999000510839 e contemporaneamente si provvedeva all’attivazione del servizio di telefonia mobile attraverso CONSIP stipulando il contratto n. 888001022439 con TIM in data 9 settembre 2008, con scadenza 09/09/2010 riferendosi a n. 25 utenze;

ACCERTATO che alla data odierna risultano cessate n.7 utenze;

RICHIAMATA la nota prot. 11758 del 28 luglio 2010 con cui è stata richiesta la proroga del contratto n. 888001022439 scaduto in data 09/09/2010 per ulteriori 6 mesi, come previsto dalla stessa Convenzione;

PRESO ATTO che:

- con ordine CONSIP n.61928 del 16 maggio 2011 protocollato in data 16/05/2011 al n.8266 ed accettato in data 22 maggio 2011 è stato effettuato il passaggio dalla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 4 alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 5 “Migrazione utenze e servizi dalla precedente convenzione telefonia mobile” per 24 (ventiquattro) mesi – contratto n.888010446384;

- con nota prot. 3128 del 5 marzo 2013 è stata prorogata di 12 mesi e, pertanto, fino al 30/03/2014, la durata della convenzione Telefonia Mobile 5;

- con nota prot. 4164 del 14 marzo 2014 è stata prorogata di ulteriori 6 mesi e, pertanto, fino al 30/09/2014, la durata della convenzione Telefonia Mobile 5;

RILEVATO che la gara per la nuova convenzione “Telefonia Mobile 6” non è stata ancora aggiudicata in quanto è tuttora pendente un contenzioso innanzi al TAR Lazio e, in particolare, a seguito dell’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato si prevede l’attivazione della nuova Convenzione entro il primo trimestre 2015;

RITENUTO opportuno, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione CONSIP 6, avvalersi della cosiddetta “proroga tecnica” come meglio specificato e comunicato in data 20/09/2014 nel Portale CONSIP Acquisti in Rete (parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013);

CONSIDERATO:

- che con ordine CONSIP n.92084 registrato al protocollo il 27/06/2011 al n.10737 sono stati ordinati n.5 nuovi telefonini in noleggio con assistenza tecnica (NOKIA C7);

- che con ordine CONSIP n.560899 registrato al protocollo il 10/01/2013 al n.392 sono stati ordinati n.5 nuovi telefonini in noleggio con assistenza tecnica (NOKIA C6 - due sono stati sostituiti per guasti con n.2 telefonini NOKIA LUMIA 520) come richiesto dal dirigente del Servizio Amministrativo con nota n.13884 del 6/11/2012;

- che con ordine CONSIP n.702447 registrato al protocollo il 3/05/2013 al n.5925 è stato ordinato un nuovo telefonino in noleggio con assistenza tecnica (SAMSUNG GALAXY S);

- che i telefonini in noleggio sono ora 6 (3 Nokia C6-00, 2 Nokia Lumia 520 e 1 Samsung Galaxy S);

PRESO ATTO di quanto disposto dal Dirigente Amministrativo con nota prot. n.13678 del 9/10/2013 “Abilitazione utenze telefoniche” come da elenco allegato alla citata nota;

TENUTO CONTO che in data 04/03/2015, acclarata il successivo 05/03/2015 al n. 3229 del protocollo generale, risulta la fattura TIM n. 7X000040117 del 13/02/2015 di complessivi €. 531,59 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	34,92
Traffico	€	14,52
Altri addebiti e accrediti	€	470,46
IVA in addebito al 22%	€	11,69
IVA in accredito	- €	0,00

relativa al periodo 2° Bimestre 2015, periodo di fatturazione dicembre/gennaio riferita ai consumi ed alle tasse di cc.gg. per n. 18 utenze;

PRESO ATTO che in data 21/12/2014 sono scaduti i 24 mesi della cessione di credito del 5/12/2012, Repertorio n.7619 Racc. n.1683, stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. e la CENTRO FACTORING S.p.A. ora Mediocredito Italiano S.p.A., pertanto i crediti verranno liquidati a TELECOM ITALIA S.p.A.;

Ciò premesso;

RILEVATO che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento è dovuto entro il 24/04/2015;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura stante la regolarità contabile della stessa;

SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;

ATTESO che la suddetta spesa scaturisce da contratto stipulato antecedentemente all'approvazione della gestione provvisoria;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. C.F./P.IVA 00488410010, con riferimento al contratto n. 888010446384 Consip 5 del 16/05/2011, la complessiva somma di €. 531,59 a saldo della fattura n. 7X00040117 relativa al 2° bimestre, mediante bonifico bancario IBAN: IT 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che l'obbligazione è immediatamente eseguibile;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 531,59 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 33 – Art. 3 - postali e telefoniche - del Bilancio Annuale di Previsione 2015, gestione competenza, gestione provvisoria, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., giusto impegno che si assume con il presente atto e che scaturisce da obbligazioni contrattuali;

DARE ATTO che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque indispensabile ad assicurare la funzionalità degli uffici.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888010446384 (CONSIP 5), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI €. 531,59 (SCADENZA 24/04/2015) A SALDO FATTURA N. 7X00040117 – CIG CONVENZIONE 0436513DE8 – CIG DERIVATO 2163135378.</i>
Impegno n° 97 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 33 / 3 Importo: € 531,59	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 531,59 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 11-03-2015	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA